

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO
NEL COMUNE DI OLGiate OLONA**

APPROVATO CON DELIBERA CC. N. 41 DEL 18.12.2025

ART. 1 - Istituzione dell'imposta di soggiorno

1. Con il presente regolamento è istituita e regolamentata, ai sensi dell'articolo 4 del Decreto Legislativo 14 febbraio 2011, n.23, l'imposta di soggiorno nel Comune di Olgiate Olona.

2. Il gettito dell'imposta è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali e dei relativi servizi pubblici locali, nonché i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

ART. 2 - Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta è il soggiorno nelle strutture ricettive e negli immobili destinati alla locazione breve di cui all'art.4 del D.L. 24 aprile 2017, n.50 ubicati nel territorio del Comune di Olgiate Olona.

ART. 3 - Soggetto passivo e soggetto responsabile del pagamento e degli obblighi tributari

1. Il soggetto passivo dell'imposta è chi soggiorna nelle strutture ricettive e negli immobili menzionati all'Art.2 di questo regolamento.

2. Il soggetto responsabile del pagamento (con diritto di rivalsa sui soggetti passivi) e degli obblighi tributari è il gestore della struttura ricettiva e degli immobili di cui all'Art.2 di questo regolamento, (di seguito denominato "gestore") il cui ruolo è definito dall'Art.4, comma 1-ter del D.L. n.23/2011 citato.

ART. 4 - Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è dovuta per persona e per notte di soggiorno, cioè per pernottamento.

2. Le tariffe dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'Art.42, comma 2, Lettera f) del D.Lgs 18/8/2000 n.267 e successive modificazioni, entro la misura massima stabilita dalla legge e sulla base dei criteri generali definiti dal Consiglio Comunale.

ART. 5 - Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

a) gli iscritti all'anagrafe dei residenti del comune di Olgiate Olona;

b) i minori fino a 14 anni, accompagnati da almeno un soggetto pagante l'imposta di soggiorno;

c) i malati che devono effettuare visite mediche, cure o terapie in day hospital presso strutture sanitarie che si trovano nel raggio di 10 km. dalla struttura ricettiva del territorio comunale e chi assiste i degenti ricoverati (un accompagnatore per paziente, due in caso di minori di anni quattordici);

d) i dipendenti pubblici, inclusi il personale appartenente alle Forze dell'Ordine e alle Forze Armate che svolgono attività di ordine e sicurezza pubblica (come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n.635). L'esenzione si applica solo nel caso in cui il soggiorno sia pagato direttamente dall'Ente di appartenenza;

e) persone con disabilità riconosciuta da apposita certificazione (ex L. n.104/1992) e relativo accompagnatore (uno);

f) il Comune di Olgiate Olona nel caso di spese per soggiorni sostenuti a suo carico;

g) i volontari coordinati dalla Protezione Civile provinciale, regionale e nazionale e gli appartenenti ad associazioni di volontariato in caso di calamità e grandi eventi individuati dalla pubblica autorità;

h) chi viene alloggiato nelle strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati dalle autorità pubbliche e/o dallo stesso Comune di Olgiate Olona per far fronte a situazioni di emergenza sociale o di natura straordinaria.

2. Per ottenere l'esenzione, il soggetto interessato deve presentare al gestore della struttura ricettiva apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi di legge, ad eccezione dei casi di cui alle lettere a) e b).

ART. 6 - Obblighi a carico dei gestori delle strutture ricettive

1. I gestori sono tenuti a informare i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno tramite affissione nei luoghi comuni della struttura di adeguato materiale informativo e tramite pubblicazioni sul proprio sito internet.

2. Essi hanno l'obbligo di:

a) registrare obbligatoriamente la propria struttura, in concomitanza con l'inizio dell'attività, richiedendo le credenziali di accesso al portale dell'imposta di soggiorno messo a disposizione dal Comune o dal concessionario che ne fa le veci";

b) riscuotere l'imposta, emettere ricevuta numerata e nominativa da consegnare al cliente e conservare in copia;

c) acquisire dagli ospiti le apposite dichiarazioni e documentazioni per l'applicazione l'esenzione dall'imposta di soggiorno, qualora spettante;

d) conservare per cinque anni le ricevute, le fatture, le documentazioni e le dichiarazioni rilasciate dagli ospiti per l'esenzione dall'imposta al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune;

e) entro il quindicesimo giorno successivo alla fine di ogni trimestre solare:

1) rendicontare al Comune in via telematica, tramite l'apposito portale, il numero degli ospiti e dei soggiorni effettuati presso la propria struttura nel corso del trimestre precedente e l'entità conseguente dell'imposta di soggiorno da pagare, con l'indicazione degli eventuali soggiorni esenti e tipologia di esenzione applicata. La comunicazione deve essere inoltrata anche nel caso in cui la struttura non abbia avuto ospiti nel corso del trimestre;

2) riversare al Comune, secondo le modalità stabilite dall'articolo 2-bis del decreto legge n. 193 del 2016 e ss.mm.ii, così come aggiornato dall'art. 1 c. 786 e successivi, L.160/2019, la somma relativa all'imposta di soggiorno dovuta.

Tale termine di versamento rappresenta la scadenza ai fini dell'adempimento e dell'applicazione della sanzione per omesso versamento.

In caso di rifiuto al versamento dell'imposta di soggiorno da parte del soggetto passivo, il gestore è obbligato al versamento della stessa in qualità di responsabile del pagamento;

f) presentare apposita dichiarazione dell'imposta di soggiorno incassata, cumulativamente ed esclusivamente in via telematica in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo.

ART. 7 - Accertamento

1. Il Comune o suo concessionario effettua il controllo sul pagamento dell'imposta di soggiorno.

2. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'Art.1, commi da 161 a 169 della Legge n.296/2006 e dall'Art.1 della Legge n. 160/2019, comma 792, in materia di accertamento esecutivo.

3. Per effettuare l'attività di controllo, l'Amministrazione comunale, mediante l'utilizzo dei vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione e dell'elusione, può:

- a) invitare i gestori ad esibire o trasmettere atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese;
- b) inviare ai gestori questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
- c) richiedere ad altri uffici pubblici informazioni relative alle strutture.

ART. 8 - Sanzioni

1. Come previsto dall'art.4, comma 1-ter del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23 e dall'art.4, comma 5-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 il responsabile del pagamento dell'imposta di cui all'articolo 3 del presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa:

- al 25% (venticinque per cento) dell'importo non versato, ai sensi dell'Art.38 del D.Lgs. n.173 del 2024.Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni rispetto alla scadenza indicata all'articolo 6, comma 2, lettera h) del presente regolamento, la sanzione del venticinque per cento è ridotta della metà; salva l'applicazione di quanto previsto dall'art. 14 del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni rispetto alla medesima scadenza, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo;
- dal cento al duecento per cento dell'importo dovuto in caso di omessa o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 12- comma 2 del presente regolamento.

2)Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni previste dall'art.1, comma 161 e seguenti della Legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per le violazioni di cui al presente comma trova applicazione l'istituto del ravvedimento operoso.

3. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.

4. Per le violazioni degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all' Art.6, comma 2, lett. e) e lett. f) del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, ai sensi dell'Art.7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

5. L'irrogazione delle sanzioni previste dal presente articolo non esonera il soggetto gestore dal pagamento al Comune dell'imposta dovuta.

ART. 9 - Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Amministrazione comunale a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di esenzione.

ART. 10 - Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Nel caso di versamento dell'imposta di soggiorno in misura superiore rispetto al dovuto,

l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle scadenze successive.

Per la compensazione si applica quanto disposto dal vigente Regolamento generale delle Entrate comunali.

3. Sulle somme versate e non dovute spettano gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno in cui è stato effettuato il versamento.

4. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a € 5,00.

ART. 11 - Destinazione del gettito

1. L'Amministrazione Comunale definisce annualmente, anche in prospettiva di programmazione pluriennale, la destinazione delle entrate derivanti dall'imposta di soggiorno, finalizzandole a interventi in materia di turismo, compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

2. Il Comune di Olgiate Olona si impegna a pubblicare nel proprio sito istituzionale le opere e i servizi realizzati mediante le risorse provenienti dall'imposta di soggiorno.

Articolo 12 - Disposizione sugli Agenti Contabili

1. Ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di maneggio di denaro pubblico, il gestore della struttura ricettiva/gestore di portale telematico/ soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare sono Agenti contabili relativamente alle somme percepite per l'imposta di soggiorno e sono soggetti al giudizio di conto della Corte dei Conti. A tal fine, entro il 30 gennaio deve essere presentato al Comune di Olgiate Olona il conto giudiziale della gestione di cassa relativa alle entrate maneggiate a titolo di imposta nell'anno precedente.

2. Il conto di gestione, debitamente compilato e sottoscritto dall'agente contabile della struttura, deve essere trasmesso al Comune entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza delle somme, nelle seguenti modalità alternative:

- mediante posta elettronica certificata;

- consegna al Protocollo del Comune Olgiate Olona.

3. L'agente contabile deve conservare la documentazione comprovante le risultanze indicate nel conto di gestione con obbligo di esibizione in caso di richiesta da parte delle autorità competenti.

ART. 13 - Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n.546 e successive modifiche.

ART. 14 - Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore prevista dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della sua pubblicazione sul sito internet del MEF, secondo quanto stabilito dal comma 15 quater dell'art. 13 del D.L n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011 e s.m.i..

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme vigenti in materia di tributi locali, in quanto compatibili.